PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2755 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi ad una variante in corso d'opera al progetto autorizzato di apprestamento del percorso *bike park* denominato "FLOW & HUSTLE", nel tratto compreso tra quote 1580 e 1620 m.s.l.m. sulle pp.ff. 2815/1 e 2817 del C.C. di Terlago, nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Vallelaghi.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi
- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico
- Cristina PENASA - componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la *mountain bike* su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "*bike park*", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 13 settembre 2019, con la quale la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 52 ter della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi ad una variante in corso d'opera al progetto di apprestamento del percorso *bike park* denominato "FLOW & HUSTLE", nel tratto compreso tra quote 1580 e 1620 m.s.l.m. sulle pp.ff. 2815/1 e 2817 del C.C. di Terlago, nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Vallelaghi, precedentemente autorizzato con deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 2420 di data 23 ottobre 2017.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Christian Sandoval, datati settembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori relativi ad una variante in corso d'opera al progetto autorizzato di apprestamento del percorso *bike park* denominato "Flow & Hustle", nel tratto compreso tra quote 1580 e 1620 m.s.l.m. sulle pp.ff. 2815/1 e 2817 del C.C. di Terlago, nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Vallelaghi. La variante proposta, che consegue alle particolari difficoltà riscontrate nella realizzazione del tratto di pista in questione, che era originariamente previsto all'interno della pista da sci "Cacciatori 2" ma non avrebbe consentito di ottenere un ottimale risultato, prevede un prolungamento del tracciato di circa 117 m, passando dagli attuali 311 m a 428 m, circa, con un abbassamento della sua pendenza longitudinale media dal 12% al 9 %, circa. I lavori contemplano sostanzialmente:

- uno scavo a mezza costa da eseguirsi con miniescavatore in modo da ottenere una rampa di monte con un'altezza media di circa 50 cm, un piano di percorrenza con una larghezza media di 1,40 m, tranne nei tratti in curva in cui l'ingombro massimo si attesterà sui 1,80÷2,40 m, ed una pendenza trasversale minima pari a circa il 2/3% per garantire lo smaltimento dell'acqua superficiale;
- la costruzione, a causa dell'elevata pendenza trasversale presente nella zona di rientro verso la pista "Cacciatori 2", di una struttura in legno tipo "North Shore", costituita da passerelle in legno con una larghezza di circa di 1,5 m ed una lunghezza complessiva di circa 60÷80 m.

Considerato che il tracciato per *mountain bike*, in argomento, possiede i requisiti indicati nell'art 52 ter della l.p. 7/87.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 2420 di data 23 ottobre 2017;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3, all'esecuzione dei lavori relativi alla variante in corso d'opera al progetto di apprestamento del percorso *bike park* denominato "FLOW & HUSTLE", nel tratto compreso tra quote 1580 e 1620 m.s.l.m. sulle pp.ff. 2815/1 e 2817 del C.C. di Terlago, nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Vallelaghi, autorizzato con deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 2420 di data 23 ottobre 2017, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella citata deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 2420 di data 23 ottobre 2017;

3. di richiamare il gestore del bike park, all'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

4. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 2420 di data 23 ottobre 2017;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr